

*Una voce.* Allora seduta privata!

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione.* Mettete pure *seduta privata.*

Non comprendo tutti questi scrupoli linguistici, che ora sono sorti.

CABRINI, *della Commissione.* Leviamo la frase!

PRESIDENTE. L'articolo 5 della Commissione suona così:

« Gli ispettori e gli aiutanti ispettori sono nominati per decreto reale; i primi in seguito a concorso per titoli; gli altri in seguito a concorso per titoli e per esame ».

L'emendamento consiste in ciò; che tanto gli ispettori quanto gli aiutanti ispettori siano nominati per titoli e per esame.

CANETTA. Benissimo!

PRESIDENTE. Ora dunque pongo a partito questo emendamento degli onorevoli Gavazzi, Canetta e Monti-Guarnieri.

*(Dopo prova e controprova, è approvato l'emendamento degli onorevoli Canetta, Gavazzi ed altri).*

Il primo comma dell'articolo 5 risulta così emendato:

« Gli ispettori e gli aiutanti ispettori sono nominati per decreto reale, in seguito a concorso per titoli e per esame ».

Subito dopo questo comma viene il seguente emendamento.

« *Fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo della Commissione, stabilire:*

« Possono prender parte ai concorsi per i posti di ispettore e di aiuto-ispettori persone di ambo i sessi.

« Cabrini, Turati, Montemartini, Pala, Agnini, Morgari, Valone, Costa, Ferri Giacomo, Gattorno ».

La Commissione l'accetta?

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione.* No.

PRESIDENTE. Il Governo?

OTTAVI; *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Il Governo non l'accetta, fintanto che il numero degli ispettori non sia tale da consentire posti sedentari.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cabrini ed altri deputati.

*(Non è approvato).*

Pongo a partito l'articolo 5, il quale risulta così concepito:

Art. 5.

Gli ispettori e gli aiutanti ispettori sono nominati per decreto reale in seguito a concorso per titoli e per esame.

I titoli dei concorrenti dovranno essere esaminati dal Consiglio superiore del lavoro, in comitato segreto. Esso farà la graduatoria da proporsi al ministro.

Le altre norme pei concorsi saranno determinate per decreto reale.

*(È approvato).*

Art. 6.

Al concorso per i posti di aiutanti ispettori potranno prendere parte persone di ambo i sessi, che appartengano od abbiano appartenuto alla classe operaia.

Almeno una metà del numero degli aiutanti ispettori, stabilito nella tabella B, dovrà essere scelta fra persone, che abbiano compiuto il 25° anno di età, che sieno state per almeno 7 anni impiegate quali operai o capi operai, e che dovranno essere designate per l'ammissione al concorso dai probiviri operai, giusta le norme che saranno indicate nel regolamento.

Degli aiutanti ispettori di cui nel capoverso precedente, cinque scelti fra operai e capi operai addetti alle cave e miniere, saranno adibiti alla vigilanza speciale delle medesime, e distribuiti nei principali distretti, secondo le modalità da stabilirsi col regolamento.

La Camera deve rilevare come le donne siano state escluse dal concorso al posto di ispettore; ma il disegno ammette in questo articolo che siano ammesse al posto di aiutante ispettore.

GIOVAGNOLI. Pregando di far correggere il primo comma, là dove dice *persone d'ambo i sessi*, e dicendo, invece, *dell'uno e dell'altro sesso.*

MONTI-GUARNIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI-GUARNIERI. Faccio osservare alla Commissione la dizione curiosa della prima parte di questo articolo 6. Si dice: « Al concorso per i posti di aiutanti ispettori potranno prendere parte persone di ambo i sessi, (e questa è una questione eliminata) ma si aggiunge: *che appartengano od abbiano appartenuto alla classe operaia.*

Questo non lo comprendo: se si vuol fare un'eccezione per le classi operaie, come dicevo, o meglio agli operai, facciamola pure; ma non c'è nessuna ragione di fare